

Il collegio di elezione del Presidente della Repubblica nell'era post l. cost. n. 1/2020. I delegati regionali e la loro maggior incidenza numerica: equilibri da correggere?*

di Irene Tantulli – Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi Milano "Bicocca"

ABSTRACT: The target of the work is to take into consideration the proposal of the constitutional law n. 2238, particularly, the art. 2, that implies the reduction of the regional delegates to elect the President from the current three to two for each region, following the reduction of the number of the parliamentarians (during the committee review of the considered proposal, the constitutional law n. 1/2020 was approved indeed). Nevertheless, on one hand, such operation does not appear needed, considering the exiguity of the number and the irrelevant effect of the delegates, on the other hand it causes a few problems. Last but not least, the possibility to keep the principle of the election of the delegates on behalf of the Regional Councils "so that the representation of the minorities is assured". This method would imply the designation of one delegate for the majority and one for the minority not considering the principles of democratic representativeness.

Il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali hanno da poco rieletto¹ Presidente della

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

¹ Il 29 gennaio 2022, all'VIII scrutinio, è stato eletto Presidente della Repubblica, con 759 voti, il Presidente uscente, Sergio Mattarella. La rielezione, non vietata dalla Costituzione, è avvenuta tuttavia proprio a stretta distanza da quel 20 aprile 2013, quando per la prima volta nella storia della nostra Repubblica si assistette alla rielezione di un Capo dello Stato.

Repubblica Sergio Mattarella, che sarà in carica per i prossimi sette anni.

Questo non è stato, tuttavia, il primo teatro di sperimentazione di un'elezione presidenziale da parte di un Parlamento rinnovato dalla legge cost. n. 1/2020.

Come noto, la riforma costituzionale troverà applicazione dalla prima elezione parlamentare successiva alla sua entrata in vigore² e, dunque, connoterà la fisionomia della prossima Legislatura.

Ci si può, tuttavia, fin da subito interrogare su un dato: il collegio di elezione previsto dall'art. 83, co. 2, Cost. non è stato oggetto di revisione³. Pertanto, allo stato dell'arte, i delegati regionali a integrazione dell'Assemblea rimarranno tre per Regione (uno per la Valle d'Aosta), con conseguente innalzamento in termini percentuali della loro incidenza (1'8,81% anziché l'attuale 5,78%)⁴.

Il Legislatore costituzionale ha mosso i primi passi per ricondurre la componente regionale ai pregressi rapporti (A.C. 2238, art. 2)⁵, proponendo la riduzione a due del numero degli stessi (che riporterebbe il dato al 6,10%)⁶ e lasciando impregiudicato il criterio di loro elezione da parte del Consiglio regionale, volto ad “assicurare la rappresentanza delle minoranze”⁷; criterio

² Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1: Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni): “*Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articolo 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale (...)*”.

³ Nell'ambito dei diversi progetti di revisione costituzionale, susseguitisi dal 1983 in avanti e mai andati in porto, l'art. 83 Cost. è stato a volte contemplato, altre volte escluso dagli interventi di riforma. In particolare, i testi provvisori della Commissione Bozzi e della c.d. Commissione De Mita-Jotti non incidevano sulla norma; quello, invece, della XIV Legislatura introduceva un collegio elettorale *ad hoc* (“Assemblea della Repubblica”), a cui prendevano parte i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e i delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Da ultimo, la riforma respinta dal *referendum* del 4 dicembre 2016, pur nell'ambito della ridefinizione dell'assetto delle Camere, prevedeva l'abolizione dei delegati regionali per il tramite dell'abrogazione dell'art. 83, co. 2, Cost.; (per un approfondimento, si veda R. TONIATTI, *Il Presidente della Repubblica, le Regioni e la rappresentanza dell'Italia unita e plurale*, in M. COSULICH (a cura di), *Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni*, Atti del Convegno Annuale dell'Associazione “Gruppo Pisa”, Trento, 18-19 settembre 2020, 155-180).

⁴ Dati consultabili alla *Tab. 1. Composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica*, dai cui calcoli rimangono tuttavia esclusi i senatori a vita e di diritto; Dossier 20 novembre 2019, A.C. 2238, *Modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica*, 16.

⁵ A.C. 2238, Proposta di legge costituzionale Fornaro ed altri: «Modifica agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica». In particolare, l'art. 2 dispone: «Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze»; in www.camera.it.

⁶ Il numero dei delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica è, ad oggi, 58; con la riduzione proposta da A.C. 2238, passerebbero a un totale di 39; *ibidem*.

⁷ La riserva di un delegato a garanzia delle minoranze è l'unica regola imposta dalla Costituzione per la loro elezione (G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica – art. 83 Cost.*, in *Commentario Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro, 1983, 18). Data l'esiguità del numero dei delegati oggetto di elezione, pari a tre, il criterio non rende

maggiormente perseguibile quando l'elezione conduca alla delineaione di tre figure di delegati⁸, più difficilmente conciliabile con un'elezione che si concentri su due nominativi. Difatti, la rappresentanza delle minoranze, in questo caso, verrebbe ad essere finanche sopravvalutata, assumendo, in ultima analisi, lo stesso rilievo della maggioranza consiliare.⁹

Il vero nodo da sciogliere, però, si profila compiendo un passo indietro. Più precisamente, interrogandosi sulla necessità di questa novella costituzionale.

Se, in termini percentuali, infatti, non vi è dubbio alcuno sul mutamento di equilibri all'interno dell'Assemblea prevista dall'art. 83 Cost., non è altrettanto pacifica l'opportunità di tale intervento¹⁰.

È dunque dalla Carta costituzionale e dalla sua genesi che è bene partire.

In Assemblea Costituente si dibatté a lungo sulle modalità di elezione del Presidente della

possibile la rappresentanza di tutte le forze politiche di minoranza eventualmente presenti all'interno del Consiglio regionale; oggetto della garanzia costituzionale sembra essere, più che il risultato in sé, la scelta di una tecnica di voto (più precisamente, il voto limitato); (E. VIVALDI, *Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari su alcune funzioni "di garanzia" esercitate dal Parlamento*, in E. ROSSI (a cura di) *Meno parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale*, Pisa, Pisa University Press, 2020, 93). Difatti «il vincolo di proporzionalità (...) potrebbe essere inteso con riguardo all'esito dell'elezione, garantendo cioè che ciascuna regione designi sia membri della maggioranza che governa la regione che della opposizione; ovvero potrebbe essere interpretato in riferimento alle sole modalità della elezione, tali da consentire una distribuzione delle preferenze non maggioritaria, restando invece consegnato al concreto atteggiarsi del voto l'esito della composizione della delegazione regionale. La soluzione accolta è nel senso della seconda alternativa»; S. GALEOTTI, B. PEZZINI, *Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. XI, Torino, Utet, 1996, 428-429.

⁸La prassi maggiormente diffusa a livello regionale è quella di concentrare l'elezione nelle figure del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale (o del capogruppo del partito consiliare di maggioranza), per quanto attiene alla maggioranza, e in un consigliere di opposizione, per la minoranza. Per la Regione Valle d'Aosta, il delegato è solitamente il Presidente della Regione; v. E. VIVALDI, *Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari su alcune funzioni "di garanzia" esercitate dal Parlamento*, cit., 94.

⁹Riducendo a due il numero di delegati per Regione, «la prescrizione costituzionale sembrerebbe poter essere garantita assicurando una pari rappresentanza tra maggioranza e minoranze»; Dossier A.C. 2238, 17. Su questo si sono soffermati gran parte degli auditi nel corso delle audizioni informali davanti alla I^a Commissione Affari Costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale A.C. 2238. L'equivalenza della maggioranza e della minoranza consiliare che ne deriverebbe non appare conforme ai principi della rappresentatività democratica; la proposta implicherebbe, pertanto, oltre a un effetto "quantitativo", anche un effetto "qualitativo" (si veda, in particolare, l'audizione informale della Professoressa Elisabetta Palici di Suni, martedì 23 giugno 2020, disponibile nel sito della Camera dei deputati).

¹⁰Nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione della Camera nel corso dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172 nonché dell'A.C. 1616, alcuni degli auditi si sono soffermati sul punto, considerando i riflessi che la revisione costituzionale avrebbe dispiegato sul collegio previsto dall'art. 83 Cost. Le opinioni espresse sono state diverse; talune nel segno del necessario riequilibrio, altre si sono limitate a registrarne il mutato quadro, rimettendo la decisione a una valutazione politica. Proprio in questa sede, è stata prospettata la possibilità - poi tradotta in proposta di legge costituzionale - di ridurre il numero dei delegati, non nascondendone, tuttavia, gli ulteriori profili problematici. Si dà atto dello svolgimento di diverse audizioni informali davanti alla I^a Commissione Affari costituzionali della Camera (05 marzo-08 luglio 2020) in relazione ad A.C. 2238, durante le quali, tuttavia, è stato avanzato più di un rilievo critico in ordine alla riduzione dei delegati regionali a 2 per Regione.

Repubblica, in vista del resto della funzione e delle attribuzioni costituzionali sue proprie, nell'auspicio che l'indipendenza della sua figura e la qualità di rappresentante dell'unità nazionale potessero, in qualche misura, trovare eco e specchio già nella fisionomia della sua base elettorale.

Le tesi avanzate furono diverse; spaziavano dal suffragio universale e diretto, all'elezione da parte dell'"Assemblea Nazionale" (ossia i due rami del Parlamento riuniti), sola o integrata con rappresentanze regionali.

Fu, però, nella seduta del 21 gennaio 1947 che avvenne l'opzione per un determinato principio: l'espressione del Capo dello Stato da parte dell'Assemblea Nazionale, integrata da rappresentanti delle Regioni¹¹.

La chiave di volta per la scelta di estendere l'elettorato oltre le Camere fu la concezione stessa della posizione del Presidente della Repubblica come "Capo dello Stato" (e non della sola Assemblea legislativa)¹². Con l'aggiunta dell'opportuno collegamento alla struttura costituzionale dello Stato delle Regioni, incarnato dalla presenza dei loro rappresentanti in occasione dell'elezione presidenziale¹³.

¹¹ Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza Plenaria, Resoconto sommario della seduta di martedì 21 gennaio 1947, 135-136. Eloquenti appaiono ancor oggi le parole dell'on. Tosato (DC), che allontanò ogni spettro di possibile duplicazione di rappresentanza delle Regioni nell'organizzazione costituzionale dello Stato (si vedano sul punto gli interventi di Terracini (PCI), Targetti (PSI), Nobile (PCI), che muovevano però dal presupposto di una diversa connotazione della seconda Camera, per il vero non ancora definita alla data del dibattito), facendo leva sulla diversità di funzioni. La «Camera dei Senatori», infatti, rappresentava la Nazione intera, mentre i «Presidenti delle Assemblee regionali e delle Deputazioni regionali» (come recitava il testo allora) avrebbero partecipato alle elezioni del Presidente della Repubblica come rappresentanti delle Regioni, in posizione dunque diversa, atta a rendere più stabile e precisa la figura giuridica del Capo dello Stato.

¹² On. Tosato, Atti Assemblea Costituente, martedì 21 gennaio 1947, 133.

¹³ L'importanza del collegio elettorale per la definizione della figura del Capo dello Stato è evidenziata dalla norma di apertura del Titolo II (Parte II), dedicata proprio alla sua elezione. Tuttavia, secondo Galeotti e Pezzini, l'anelito di sottrarre il Presidente da un legame troppo stretto con il Parlamento e di dare valore al ruolo delle Regioni, per il tramite dell'estensione ai loro delegati dell'assemblea, è indebolito dalla scarsa rilevanza numerica degli stessi, eletti inoltre secondo logiche partitiche, senza importare un'autentica *integrazione qualitativa* dell'organo. In definitiva, le maggiori garanzie di separazione del Presidente della Repubblica dalla sua base elettorale sembrano derivare dalla differente durata del mandato presidenziale rispetto alla legislatura, nonché dal voto segreto, a maggioranza speciale (S. GALEOTTI, B. PEZZINI, *Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana*, cit., 428-429). Sulla scarsa rilevanza della componente regionale nel complesso del collegio, si vedano anche: L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1998 e G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica – art. 83 Cost.*, cit.). In particolare, secondo Paladin, la soluzione individuata in Costituzione non è una soluzione "compromissoria", capace di dar vita a un apposito collegio elettorale, in virtù dell'esiguità del numero dei delegati, inidoneo a condizionare gli esiti del voto, cui si aggiunge il fatto che tutti i componenti del collegio obbediscono, in definitiva, «a una comune disciplina di partito». Arrivando alla conclusione che si tratti del medesimo organo previsto dall'art. 55 Cost., con composizione in parte diversa (L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., 448-449). Anche agli occhi di Rescigno la partecipazione dei delegati è «minoritaria e politicamente irrilevante», semplicemente atta ad «associare le Regioni allo Stato». Una partecipazione «essenzialmente e giustamente simbolica», opportuna nella misura in cui non riesca a intaccare gli accordi tra i veri soggetti politici; ossia, i partiti. Risulterebbe, invece, inopportuna qualsiasi altra estensione capace di spostare il

Per la delineazione di tre delegati per Regione quale componente integrativa, bisogna poi attendere la seduta dell'Assemblea Plenaria del 22 ottobre 1947¹⁴, quando 223 voti favorevoli¹⁵, a scrutinio segreto, portarono all'approvazione del seguente testo:

“Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale, eletti dal Consiglio in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza”.

La svolta arrivò, curiosamente, su sollecitazione di chi avrebbe preferito che l'elezione avvenisse ad opera della sola Assemblea Legislativa. E che, tuttavia, davanti a un testo che individuava nel Presidente del Consiglio regionale e in un consigliere, designato dal Consiglio stesso, la componente regionale aggiuntiva all'Assemblea, era stato mosso dall'esigenza di correggere quello che, ai suoi occhi, rappresentava un evidente squilibrio di rappresentanza¹⁶.

Da una disamina, dunque, dei lavori preparatori, la proporzione impressa tra le componenti parlamentare e regionale in seno all'Assemblea sembra indice di un bilanciamento complesso, ma non imm modificabile. L'equilibrio fu trovato in una definizione che, guidata dall'anelito di ampliare la base di legittimazione costituzionale del Capo dello Stato, non più espressione (e “prigioniero”) della sola Assemblea Legislativa, si dimostrò capace di non spostare eccessivamente da questa il perno del collegio elettorale, con il definitivo approdo al numero di tre delegati, in ossequio a un

baricentro del collegio dal Parlamento in seduta comune, a cui, come testualmente suggerisce la norma, i delegati semplicemente «partecipano», senza importare mutazioni nell'organo. Circostanza evidenziata ancor più dalla considerazione che la loro mancata elezione «non vizia la validità del collegio» (G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica – art. 83 Cost.*, cit., 3-5; 19-20).

¹⁴ Nel corso della seduta non mancò la riproposizione di modelli alternativi, quali l'elezione a suffragio universale e diretto (on. Russo Perez, UN; on. De Vita, PRI; on. Romano, DC) o esclusivamente parlamentare. Venne avanzata (on. Tosato) anche una peculiare tesi intermedia, capace di combinare i due principi ispiratori (dopo il terzo scrutinio, si sarebbe proceduto a un'elezione popolare, su due candidati designati dalle Camere, per evitare che il Capo dello Stato fosse espresso dalla sola maggioranza assoluta; *quorum* troppo esiguo per l'individuazione del «tutore» e del «guardiano della Costituzione»). Atti Assemblea Costituente, Assemblea Plenaria, seduta di mercoledì 22 ottobre 1947, 1421-1426).

¹⁵ 331 il numero dei presenti e votanti, 166 la maggioranza necessaria (dati consultabili agli Atti Assemblea Costituente, Assemblea Plenaria, seduta di mercoledì 22 ottobre 1947, 1427).

¹⁶ Si tratta dell'on. Fuschini (*Democratico Cristiano*). Per quanto questi si proclamasse «un sostenitore della Regione», riteneva che fosse più prudente attendere la formazione dei Consigli Regionali e studiarne il funzionamento prima di inserirli nell'Assemblea di elezione del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui si fosse, però, optato per un'integrazione del collegio, sarebbe stato necessario non trascurare le minoranze consiliari, come invece sarebbe avvenuto limitando a due i membri aggiuntivi – Presidente del Consiglio regionale e un altro delegato, per forza di cose espressione anch'egli della maggioranza. Atti Assemblea Costituente, *supra*, 1412-1413. A onor del vero, l'emendamento in definitiva approvato presentava la firma degli onorevoli Laconi (PCI), Carboni Angelo (PSLI), Targetti, Moro, che avevano accolto l'obiezione e presentato un testo di senso analogo, di fronte al quale l'emendamento ispiratore era stato ritirato (1426-1427).

fondamentale principio di proporzionalità della rappresentanza consiliare.

Pertanto, nel quadro che viene profilandosi a seguito dell'approvazione della l. cost. n. 1/2020, il mantenimento del numero di tre delegati per Regione (uno per la Valle d'Aosta)¹⁷ non appare una nota così stonata, ponendosi, invece, in linea con lo spirito delle motivazioni che hanno portato all'incisione di quella concreta proporzione in Costituzione¹⁸. Residuerrebbe, infatti, una decisa predominanza numerica del Parlamento, che si può dire resti ancora il vero *dominus* dell'elezione presidenziale, pur se compresso a 400 deputati e a 200 senatori elettivi (e fino a un massimo di 5 senatori a vita di nomina presidenziale, in aggiunta agli *ex* Presidenti della Repubblica).

Una tale scelta, pur alterando indubbiamente il preciso rapporto numerico tra le due componenti che animano il collegio¹⁹, non importerebbe un sensibile sconvolgimento di principio²⁰ e potrebbe, anzi, porsi in armonia con la valorizzazione della dimensione articolata della nostra Repubblica²¹, come definita dall'art. 114 Cost.

Del resto, il quadro normativo di relazioni tra il Presidente della Repubblica e le Regioni fornito

¹⁷ Nella seduta di mercoledì 22 ottobre 1947 fu approvato l'emendamento presentato dall'on. Corbino (*Liberale*) all'allora art. 79 (poi divenuto art. 83 Cost.), volto a introdurre l'eccezione per la Valle d'Aosta, in virtù del fatto che «con una popolazione di poco più di 60 mila abitanti, [aveva] già un senatore e un deputato e quindi, [era] già rappresentata nell'Assemblea con un votante per ogni 30 mila abitanti, mentre per tutto il resto degli italiani si [aveva] un votante ogni 50 mila abitanti»; Atti Assemblea Costituente, Assemblea Plenaria, 1430.

¹⁸ Va peraltro evidenziato come inizialmente la Costituzione ancorasse il numero di deputati e di senatori a un rapporto con la popolazione («un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila» e «un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore») e che il numero di 630 deputati e di 315 senatori elettivi venne fissato solo in un secondo momento, con l. cost. n. 2/1963.

¹⁹ Mentre per altre elezioni (artt. 135, 104 Cost.) o per le altre deliberazioni per cui siano prescritte maggioranze qualificate (ad esempio, artt. 64 e 79 Cost.), l'adeguamento è automatico e non presenta particolari problemi, nel caso dell'art. 83, co. 3, Cost. la novella costituzionale introdotta con l. cost. n. 1 del 2020 ha importato uno slittamento implicito a favore della componente regionale, rimasta identica in termini assoluti, E. VIVALDI, *Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari su alcune funzioni "di garanzia" esercitate dal Parlamento*, cit., 99-100. Diverse, però, possono essere le valutazioni sulla portata dell'aumento percentuale della componente delegata (per alcuni limitata, per altri notevole), come sull'opportunità della scelta, tutta politica, di aprirsi a un nuovo equilibrio.

²⁰ Il principio dell'elezione congiunta da parte dell'Assemblea Legislativa e di tre delegati per Regione, individuati nel rispetto delle minoranze, rimarrebbe in definitiva tale. Logicamente a cambiare sarebbero i numeri, come esemplificato dal Dossier A.C. 2238 (*Tab. 2, 17*). Se, ad oggi, 630 deputati, 315 senatori (elettivi) e 58 delegati implicano una maggioranza di 669 voti nei primi tre scrutini e di 502 dal quarto, con la riduzione dei parlamentari (e il mantenimento di 58 delegati), le maggioranze si abbasserebbero a 439 e a 330; solo la diminuzione anche dei delegati a 39 porterebbe le maggioranze a 426 e a 320 voti. Si precisa che da questi calcoli sono assenti i senatori a vita (non più di cinque) e di diritto. L'incidenza è più marcata dalla quarta votazione in avanti; e, del resto, è inutile negare che, tolte poche eccezioni (Francesco Cossiga e Carlo Azeglio Ciampi), si è quasi sempre arrivati a tale scrutinio. Resta però un rapporto che, in termini di approssimazione, non andrà mai sotto il livello di 10 a 1 tra componente parlamentare e regionale.

²¹ In questo senso la gran parte degli auditi nel corso delle audizioni informali davanti alla I^a Commissione Affari costituzionali alla Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge costituzionale A.C. 2238.

dalla nostra Carta costituzionale si presenta alquanto esiguo, limitato ai soli artt. 83 e 126 Cost.²² Ed è la stessa soluzione di compromesso individuata dai Costituenti, tra elezione popolare o solo parlamentare, che induce, in fondo, a “valorizzare l’opzione partecipativa e a ricercarne un significato adeguato”²³.

Infine, l’opzione di lasciare tre delegati per Regione permetterebbe di non stravolgere l’equilibrio, trovato nella prassi, per cui alla maggioranza consiliare spetterebbe di indicarne due, alla minoranza uno.

Si tratta, in ogni caso, di una decisione politica; e non certo di una necessità costituzionale²⁴.

Non vi è, pertanto, una via obbligata, ma solo una scelta di campo da effettuare. E davanti a questo bivio, la strada preferibile da intraprendere sembra proprio quella del mantenimento dello *status quo*. Un’opzione che consentirebbe di preservare l’equa rappresentanza della componente regionale e di valorizzarne, al contempo, il coinvolgimento nella vita democratica del Paese e nell’espressione della prima carica istituzionale, senza comportare uno scardinamento della fisionomia del collegio di elezione.

Il 28 marzo il provvedimento è approvato in Aula²⁵.

Nonostante non siano mancate prospettazioni ancora differenti²⁶, è nella seduta del 22 marzo che

²² Si veda sul punto R. TONIATTI, *Il Presidente della Repubblica, le Regioni e la rappresentanza dell’Italia unita e plurale*, 155-180. L’Autore ha analizzato l’esiguo quadro formale di relazioni intercorrenti tra il Presidente della Repubblica e le Regioni, muovendo i primi passi per ricavarne, nel contesto sistematico della fonte costituzionale, “un significato più soddisfacente e congruo”, coerente con lo *status* costituzionale delle Regioni, speciali e ordinarie (162-163).

²³ *Ivi*, p. 158. La previsione dell’inclusione dei delegati nel collegio di elezione presidenziale contribuisce a qualificare come “Stato regionale” il nostro ordinamento e a registrarne la natura pluricentrica, oltre a dare al Presidente della Repubblica una legittimazione ulteriore, individuata su base regionale. Dato confermato, del resto, anche dalla garanzia di rappresentatività dei delegati e dalla deroga al numero di tre per la Valle d’Aosta; previsioni da leggere alla luce dell’esigenza del raggiungimento dei *quorum* da parte del collegio complesso, così formato (158, 161). La partecipazione dei delegati regionali non attribuirebbe “funzioni nuove” o “nuovi poteri” al Presidente, ma conferirebbe un incentivo all’attivazione di un circuito relazionale più stretto con le Regioni, le quali risulterebbero legittimate, a loro volta, a darne ulteriore alimento (158, 161, 164-165).

²⁴ Il carattere elettivo e a tempo della carica del Presidente della Repubblica sarebbero i due principi inderogabili, non scalfibili da alcuna revisione costituzionale, in quanto fondati addirittura sulla decisione del popolo italiano del *referendum* del 2 giugno 1946. Viceversa, altri aspetti della disciplina, come la ridefinizione della durata del mandato o la mutazione del collegio di elezione, potrebbero essere oggetto di modifica (G.U. RESCIGNO, *Il Presidente della Repubblica – art. 83 Cost.*, cit., 9-10).

²⁵ La proposta di legge costituzionale A.C. 2238, presentata alla Camera dei deputati il 6 novembre 2019, è stata assegnata alla I^a Commissione Affari Costituzionali, in cui l’esame in sede referente si è concluso nella seduta di giovedì 24 marzo 2022, con il conferimento al relatore, on. Fornaro, del mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame. L’avvio della discussione in Assemblea, previsto inizialmente per il 29 novembre 2021, è stato più volte rinviato. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha infine stabilito che avrebbe avuto inizio a partire dalla seduta di lunedì 28 marzo.

la Commissione ha preso una decisione importante: l'approvazione dell'emendamento 2.400, soppressivo dell'art. 2²⁷.

L'epilogo che viene pertanto profilandosi sembra essere proprio quello dell'elisione dell'art. 2, con la conseguente conferma del numero di tre delegati per Regione, eletti in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Decisione non solo possibile (e probabile), ma anche auspicabile²⁸.

²⁶ Il relatore, on. Fornaro (LeU), preso atto, nel novembre dell'anno scorso, dell'impossibilità di portare in poco tempo il provvedimento in Aula, aveva sottoposto all'attenzione della Commissione alcune delle questioni più problematiche, dalla cui risoluzione l'*iter* potesse ripartire più speditamente. In questo quadro, aveva evidenziato talune proposte di modifica del testo, volte a superare i rilievi critici sollevati dai gruppi e dagli auditi. In relazione all'art. 2, aveva prospettato la possibilità di ragionare su due ipotesi: la soppressione dell'articolo oppure una sua modifica che, pur mantenendo il numero di tre delegati per Regione, individuasse questi nel Presidente della Regione, nel Sindaco del capoluogo di Regione e in un rappresentante di minoranza. Sono state, tuttavia, espresse delle perplessità su una tale ridefinizione dell'art. 83 Cost. (on. Iezzi, LN; on. Ceconi, M-MAIE-PSI-FE); riservare al Sindaco del capoluogo uno dei tre seggi sarebbe stato potenzialmente foriero di una distorsione nella rappresentanza degli schieramenti politici. Infatti, in alcune Regioni la minoranza consiliare avrebbe potuto così ottenere due delegati, anziché uno. Sono state avanzate altre sollecitazioni, quali la designazione di un solo delegato per Regione, nella figura del Presidente di Regione (on. Ceconi, seppur in subordine al preferibile mantenimento della norma dell'art. 83, co.2, Cost. così come è) e l'innalzamento a quattro dei delegati, in modo da poter includere il Sindaco del capoluogo (on. Baldino, M5S; nel tentativo di raccordare l'equa rappresentanza regionale con il coinvolgimento della menzionata istituzione). Ipotesi che è apparsa, tuttavia, in possibile contraddizione con la *ratio* del provvedimento in esame, che è quella di ridurre e non di aumentare il numero di delegati (on. Iezzi); (I^a Commissione permanente - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni-, seduta del 17 novembre 2021, 26-30, in www.camera.it).

²⁷ Il relatore, on. Fornaro, ha presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo, avendo mutato avviso sul punto a fronte di quanto emerso nel corso della discussione; (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, Martedì 22 marzo 2022, 400, in www.camera.it); v. *supra*, nota 5.

²⁸ Si dà atto che, in data 21 febbraio 2022, è stato presentato al Senato il disegno di legge costituzionale n. 2534, d'iniziativa del senatore Mininno, recante «Modifica all'articolo 83 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica», che prevede la sostituzione dell'art. 83, co. 2, Cost. con il seguente testo: «All'elezione partecipano due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, ad eccezione della Valle d'Aosta che elegge un solo delegato. Per l'elezione dei delegati i membri del Consiglio regionale votano esprimendo una sola preferenza».